

Riforma Madia. La suddivisione di responsabilità dopo la revisione della governance amministrativa

Un «apicale» a fianco del sindaco

Al dirigente il compito di vigilare sull'attuazione e sul controllo di legalità

Arturo Bianco

■ Sono soprattutto due gli effetti che la riforma della dirigenza avrà sugli enti locali:

■ l'istituzione della figura del dirigente apicale, come nuovo vertice della macchina burocratica, con connessa trasformazione dei segretari;

■ la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non sono alle dipendenze dell'ente, ma di altre amministrazioni.

■ Da evidenziare che questa seconda novità si applica solamente in quei Comuni - una netta minoranza - in cui non vi sono dirigenti, per cui nei Comuni dove vi sono dirigenti - la grande maggioranza - gli incarichi di responsabilità possono di regola essere conferiti solamente a dipendenti dello stesso ente.

Tutti i Comuni devono avere un dirigente apicale. A questo soggetto sono affidati tre compiti:

- attuazione dell'indirizzo politico;
- coordinamento delle attività amministrative;
- controllo di legalità.

Compiti, quindi, che hanno sia un contenuto gestionale sia di controllo. I Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e quelli montani con popolazione compresa fino a 3mila abitanti devono conferire questo incarico necessariamente in forma associata. Questo incarico può essere conferito solamente a un diri-

gente iscritto nei ruoli della dirigenza degli enti locali o delle Regioni o dello Stato. Questo incarico, a differenza degli incarichi dirigenziali che hanno una durata quadriennale in tutte le Pa, è collegato direttamente al mandato del sindaco: cessa entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, salva la possibilità di conferma. Nei Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti e nelle città metropolitane, anziché tale incarico si può continuare ad avere il direttore generale. In questo caso i compiti di responsabile anticorruzione e di ufficiale rogante vanno assegnati a un dirigente.

Lo schema di provvedimento è molto attento a disciplinare la fase transitoria. I segretari comunali di fascia A e B, cioè quelli che sono equiparati alla dirigenza, sono iscritti nell'albo dei dirigenti. Essi rimangono nei Comuni in cui sono in servizio all'atto dell'entrata in vigore della riforma fino alla scadenza del loro incarico, cioè fino alle prime elezioni amministrative. Quelli in disponibilità continuano a ricevere lo stesso trattamento economico in godimento. I segretari in fascia C che non abbiano ricevuto un incarico di dirigente apicale svolgono la loro attività per 2 anni come funzionari e successivamente, previa valutazione, in modo sostanzialmente analogo ai vincitori dei corsi concorso per la dirigenza, potranno essere iscritti nell'albo dei dirigenti degli enti

locali. Una forma di tutela ulteriore, in applicazione dei principi fissati dalla legge 124/2015, è costituita dalla clausola che, nei tre anni successivi alla entrata in vigore della riforma, quindi presumibilmente fino a tutto il 2019, gli incarichi di dirigente apicale potranno essere conferiti solamente a coloro che sono attualmente iscritti nell'albo dei segretari.

Il provvedimento prevede inoltre che nei Comuni privi di dirigenti sia fatta salva la possibilità per i sindaci di conferire gli incarichi ai responsabili: è una disposizione importante perché conferma la possibilità per queste amministrazioni locali di continuare ad avere un modello organizzativo privo di dirigenti.

I sindaci potranno conferire incarichi dirigenziali per un periodo di 4 anni, con possibilità di proroga per un periodo di 2 anni e per una sola volta, a dirigenti iscritti ad uno dei tre ruoli della dirigenza pubblica: ogni volta che individueranno un dirigente non in servizio presso il proprio ente si realizzerà il trasferimento in mobilità. Il che vuol dire che i dirigenti a tempo indeterminato di ogni singolo Comune non hanno più alcuna certezza di continuare a mantenere il proprio rapporto, anche se con un incarico diverso, presso l'amministrazione in cui sono stati assunti. Il che realizza un cambiamento epocale. La scelta deve essere effettuata sulla base dei criteri di valutazione comparati-

va e pubblica previsti dal decreto. La istituenda Commissione per la dirigenza locale è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione di queste previsioni e, in particolare, dell'ipotesi di revoca anticipata degli incarichi dirigenziali per la modifica della organizzazione interna, così da evitare possibili abusi.

Da sottolineare che la durata degli incarichi dirigenziali non è collegata al mandato del sindaco, ma è fissata in 4 anni (possono diventare al massimo 6 più 90 giorni per il completamento della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale), quindi con scadenze temporali diverse. Una limitazione all'utilizzo di questa possibilità è data dalla scelta contenuta nello schema di decreto in base al quale gli enti che non confermano gli incarichi ai propri dirigenti hanno l'obbligo di corrispondere loro il trattamento economico, anche se in misura progressivamente ridotta, per almeno 2 anni.

Una importante disposizione è quella che prevede la possibilità, anche per i Comuni, di dare corso alla distinzione tra incarichi dirigenziali generali e ordinari. Viene confermata la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato con procedure selettive e comparative entro il tetto del 30% dei posti in dotazione organica. Si deve infine segnalare che le procedure concorsuali per dirigenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto devono essere completate.

NEI GRANDI CENTRI

Ai Comuni che hanno più di 100mila abitanti è consentito mantenere la pre-esistente figura del direttore generale

